

## ALLEGATO "A"

### Rapporti tra Comitati Regionali di controllo e Corte dei conti

1. Ai fini dell'esame dei rapporti tra comitati regionali di controllo e Corte dei conti occorre in primo luogo considerare la vicenda concernente un conflitto di attribuzione sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti di alcune deliberazioni di questa Sezione Enti Locali.

Con ricorso notificato in data 30 novembre 1984 il Presidente della giunta regionale della Liguria proponeva conflitto per la declaratoria del difetto di attribuzioni dello Stato, e per esso, della Corte dei conti nell'emanazione della deliberazione n. 2 bis/1984 assunta da questa Sezione nell'adunanza del 5 marzo 1984, in quanto invasiva della sfera costituzionalmente garantita agli organi regionali.

Con tale delibera infatti questa Sezione aveva accertato l'obbligo degli organi regionali di controllo di provvedere agli adempimenti istruttori richiesti dalla Corte ed alla trasmissione dei relativi dati ed elementi, ravvisando la conciliabilità di detti adempimenti con l'attività di controllo dai medesimi organi espletata.

Con tre ricorsi notificati in data 5 e 11 gennaio 1985 il Presidente della giunta regionale della Lombardia, sollevava conflitti di attribuzione in relazione alle deliberazioni n. 28/1984, n. 33/1984 e n. 26/1984 di questa Sezione, adottati nell'adunanza plenaria del 20 ottobre 1984, in sede di esame della gestione degli enti locali delle provincia di Brescia, del circondario di Lodi e della provincia di Milano.

I ricorsi rilevavano che i provvedimenti impugnati, lungi dal richiedere alla sezione del comitato regionale di controllo lombardo informazioni precisamente determinate, o documenti specificamente indicati, ordinavano il deposito di dati e di elementi ed imponevano la comunicazione di una serie numerosa di questi che non si riferivano ai singoli procedimenti amministrativi individuati, bensì all'intera attività di controllo, nonché all'intera attività di gestione degli enti controllati.

Venivano richiesti infatti dati e documenti in ordine alle osservazioni formulate sugli atti di gestione rilevanti in relazione ai vincoli e ai divieti posti dalla legislazione relativa alla gestione degli enti locali nel 1983, senza precisare di quali catego-

rie di atti di gestione, nè di quali divieti e di quali vincoli si trattasse.

Inoltre la Corte richiedeva notizie in ordine ai casi di spese ordinate fuori bilancio, a delibere di urgenza non ratificate, alle deliberazioni a sanatoria di forniture già effettuate, il cui pagamento fosse stato dilazionato oltre i novanta giorni.

Rilevato che la Corte richiedeva ancora, con formula del tutto generica, ogni altro elemento risultante dal controllo eseguito e utile nell'esame dei conti consuntivi, con ciò addossando ai comitati l'onere di individuare essi stessi detti elementi, i ricorsi affermavano che si manifestava l'intento di far assumere, d'autorità, ai comitati stessi il ruolo di organi istruttori o pre-istruttori ai fini dell'attività della Corte, cioè di organi serventi rispetto a quest'ultimo; tale intento sarebbe confermato dal contenuto della deliberazione n. 2 bis/1984 del 5 marzo 1984, nella quale la Corte dichiarava ai comitati di assumere a criterio del loro esame degli atti degli enti locali non già solo i parametri normativi, sulla cui base si effettua il controllo di legittimità degli atti medesimi, proprio del comitato regionale di controllo, ma altri parame-

tri, rilevanti ai fini di valutazioni proprie della Corte dei conti.

Quanto sopra premesso, si asseriva nei ricorsi che la Corte dei conti non poteva pretendere di costruire, senza alcuna base normativa, obblighi di esame o d'istruttoria a carico dei comitati regionali di controllo, nè poteva guidarne l'attività o avvalersene ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

Con i ricorsi proposti dalla Regione Lombardia non dissimili erano le considerazioni dedotte a proposito della seconda parte delle deliberazioni n. 28/1984, n. 33/1984 e n. 26/1984, relativamente alla nomina di commissari ad acta per gli adempimenti omessi da parte degli enti locali in tema di approvazione e trasmissione dei conti consuntivi.

Si assumeva infatti che le forme e i casi del cosiddetto controllo sostitutivo nei confronti degli enti locali sono previsti e disciplinati dalla legge e non può ammettersi che la Corte dei conti eserciti una sorta d'alta direzione, ordinando le nomine di commissari o determinandone l'attività, dal momento che nei provvedimenti impugnati non ci si limita alla segnalazione di situazioni tali da poter richiedere l'attivazione

del controllo sostitutivo, ma si dispone la nomina di commissari ad acta ad opera dei comitati regionali di controllo.

Conclusivamente si chiedeva che la Corte Costituzionale dichiarasse che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, Sezione Enti Locali, il potere di disporre a carico del comitato regionale di controllo della Regione Lombardia e delle sue sezioni l'obbligo di fornire alla Corte dei conti notizie, elementi e documenti, estranei alle istituzionali attività di controllo del comitato medesimo, concernenti la gestione degli enti locali, nè il potere d'ordinare la nomina presso gli enti locali di commissari ad acta e di disciplinarne l'attività; per l'effetto si chiedeva l'annullamento delle deliberazioni adottate da questa Sezione Enti Locali.

La Corte Costituzionale con sentenza depositata in data 7 aprile 1988 ha dichiarato che spetta a questa Corte ai sensi dell'art. 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51 richiedere quanto forma oggetto delle deliberazioni impugnate dalle Regioni Liguria e Lombardia.

Ha rilevato la Corte Costituzionale che il conto del tesoriere degli enti locali è sottoposto ai compe-

tenti organi giurisdizionali della Corte dei conti per l'accertamento di possibili responsabilità anche degli amministratori dell'ente ai sensi degli articoli 252 e seguenti del T.U. n. 383 del 1934 e che il consuntivo medesimo, nel diverso obiettivo d'esame della regolarità e del buon andamento degli enti locali, è soggetto alla disciplina del citato articolo 13, finalizzato al referto annuale al Parlamento.

Trattasi dunque di un riscontro delle risultanze globali, della cui effettuazione sono resi partecipi l'organo regionale di controllo e la Corte dei conti, all'unico scopo di rendere destinatario di esse il Parlamento.

Del resto la Corte Costituzionale ha già indicato in passato come il disposto dell'art. 130 Cost. non abbracci tutti i possibili schemi di controllo degli Enti Locali.

L'interconnessione delle competenze accennate, strumentalmente rivolte all'unico fine comune del referto alla Camere resiste, in tal modo, alle censure; l'attuazione di un'indagine globale coinvolgente tutti i settori interessati per gli scopi di coordinamento e accertamento della buona gestione nell'area della fi-

nanza pubblica, quale questa oggi si v`a sempre pi`u de-  
lineando positivamente, appare fine eminente sistemati-  
co, nell'interesse della collettivit`a nazionale, quanto  
il rispetto stesso delle autonomie, alle quali peraltro  
non contraddice.

Afferma quindi la Corte Costituzionale che in con-  
creto `e pienamente attuabile la richiesta di elementi  
desumibili da una ricerca materiale sui risultati del  
riscontro disposto dagli Organi regionali di controllo  
nei confronti degli atti degli enti locali.

Pi`u complesso, sul piano della realizzazione pra-  
tica, pu`o apparire l'appagamento della realt`a conosci-  
tiva, per effetto di una rilevazione sui sintomi globa-  
li di irregolarit`a della gestione.

Tuttavia la detta esigenza, che rientra pur sempre  
nelle finalit`a univoche dell'art. 13, pu`o venir soddi-  
sfatta in ambito quanto pi`u possibile aderente, nel de-  
scritto quadro delle informazioni per il Parlamento na-  
zionale, n`e la Corte dei conti richiedente ha mostrato  
di disinteressarsi agli insorgenti problemi, dandone  
anzi comunicazione alle Camere per una scelta di solu-  
zioni adeguate.

In merito all'impugnativa della regione Lombardia

concernente le nomine di commissari ad acta per gli enti locali inadempienti, la Corte Costituzionale ha precisato che il potere relativo appartiene ab origine ai comitati regionali di controllo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 52 e che tale circostanza non è stata contestata, bensì riconosciuta dalla stessa Corte dei conti.

E quanto alla richieste di notizie in merito alle spese relative, essa ovviamente soccorre, ai sensi dell'art. 255 del T.U. 1934 legge comunale e provinciale ai meri e circoscritti fini delle responsabilità che possano derivarne.

2. Un'altra vicenda giurisdizionale va esaminata ora in merito ai rapporti intercorrenti tra comitati regionali di controllo e Corte dei conti: quella concernente le opposizioni di terzi promosse dalla Regione Lombardia avverso alcune pronuncie della Sezione Prima Giurisdizionale.

Con decisioni interlocutorie pronunciate a seguito dell'udienza del 24 giugno 1983 la Sezione Prima Giurisdizionale richiedeva, tra l'altro, al comitato regio-



nale di controllo, Sezione di Cremona, dati circa il controllo esercitato su delibere adottate da diversi comuni di quel circondario in sanatoria, in quanto intervenute per ricondurre nelle regole della gestione finanziaria fatti posti in essere senza la loro osservanza.

Con atto depositato in data 14 maggio 1984 il Presidente della Giunta Regionale Lombardia proponeva opposizioni di terzo, ai sensi dell'art. 211 secondo comma, c.p.c., chiedendo la revoca delle decisioni interlocutorie sopra ricordate, limitatamente alla parte in cui si richiedeva al Presidente del comitato regionale di controllo - Sezione di Cremona - di depositare le deliberazioni dei Comuni per i seguenti motivi:

- 1) difetto di presupposto, in quanto tali richieste sono state rivolte senza che si fosse considerato che tali richieste, qualora si riferissero all'acquisizione di mezzi istruttori presso le amministrazioni pubbliche, sarebbero state proponibili solo nel caso che riguardassero atti e documenti delle amministrazioni stesse e non di terzi, come nella specie;
- 2) impropria equiparazione ad atti e documenti delle amministrazioni di documentazioni costituenti il ri-

- sultato di particolari indagini, sia pure rientranti nei poteri istituzionali di vigilanza;
- 3) incertezza nell'oggetto dei provvedimenti istruttori e perplessità sulla eseguibilità degli ordini in essi contenuti, in quanto i documenti oggetto del provvedimento di esibizione dovrebbero essere nettamente determinati e individuati, mentre nella specie la ricerca e l'identificazione dei documenti richiesti era lasciata allo stesso destinatario dell'ordine;
  - 4) necessità di tenere presenti le limitazioni all'attività del comitato regionale di controllo derivanti dalla normativa vigente.

Al riguardo si evidenziava che le richieste rivolte si configuravano come manifestazioni della volontà della Corte dei conti di costituire con i comitati medesimi un rapporto diretto e permanente, senza considerare che:

- a) non esistono norme, le quali consentono ai comitati di svolgere un ruolo esterno e, tanto meno, un'attività istruttoria di natura giurisdizionale;
- b) non esistono norme che attribuiscono alla Corte dei conti il potere di imporre ai comitati lo svolgimen-

to di funzioni e l'organizzazione di uffici in termini difformi da quelli previsti dalla legge statale e regionale;

- c) le richieste in questione non erano conformi ai principi processuali che prevedono il coinvolgimento di altri soggetti in casi eccezionali;
- d) fra le competenze spettanti ai comitati regionali di controllo della Lombardia non rientra il potere d'ordinare agli enti locali l'esibizione di documenti fuori dai casi previsti dall'art. 3 della legge regionale n.12 del 1982.

Con decisione n. 15/1985 in data 25 febbraio 1984/1 febbraio 1985 la Sezione Prima Giurisdizionale riteneva ammissibile l'esercizio delle opposizioni ai sensi dell'art. 211 c.p.c., ma le respingeva nel merito, affermando che la disciplina del processo contabile conferiva al giudice poteri che eccedono l'ambito delineato dall'art. 210 c.p.c., nonchè i limiti propri del processo dispositivo, cosicchè le opposizioni, così come prospettate dalla difesa, apparivano estranee ai caratteri propri del giudizio rimesso alla Corte dei conti; rimetteva comunque, al magistrato relatore l'individuazione dei singoli documenti ed elementi da richie-

dere al comitato regionale di controllo.

Con atto depositato il 26 giugno 1985 il Presidente della Giunta della Regione Lombardia proponeva appello innanzi alle Sezioni Riunite affermando che l'art. 211 c.p.c. era applicabile nel giudizio innanzi alla Corte dei conti in virtù del rinvio operato dall'art. 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e che, di conseguenza, il giudice contabile incontrava gli stessi limiti opponibili al giudice ordinario, tra cui il divieto di arrecare grave danno al terzo, il divieto di costringere il terzo a violare il segreto professionale e il divieto di richiedere a un'amministrazione atti emanati da altre amministrazioni.

Si sosteneva che le decisioni oggetto di opposizione imponevano alle amministrazioni di svolgere particolari indagini che si traducevano in un facere, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nel quadro della tutela dell'autonomia regionale.

Si affermava infine che l'ordine dato era generico e costringeva il comitato regionale di controllo a preordinare un'apposita organizzazione per corrispondere alle richieste della Corte dei conti, mentre all'uopo sarebbe stata necessaria un'apposita legge regiona-

le.

All'udienza del 24 giugno 1983 la Sezione Prima Giurisdizionale pronunciava decisioni interlocutorie di contenuto analogo a quelle innanzi ricordate nei giudizi sui conti consuntivi di diversi comuni della provincia di Sondrio.

Con atto depositato in data 17 maggio 1984 il Presidente della Giunta Regionale Lombardia proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 211, secondo comma, c.p.c. con motivazioni sostanzialmente uguali a quelle illustrate in precedenza, chiedendo la revoca delle decisioni interlocutorie nella parte in cui si ordinava al Presidente del comitato regionale di controllo, sezione di Sondrio, di depositare le richieste deliberazioni dei comuni.

Si escludeva altresì che la Sezione nel chiedere informazioni potesse fissare un termine o delegare le amministrazioni ad acquisire informazioni e documenti, si ribadiva il carattere di terzo della regione rispetto al giudizio di conto, e si evidenziava che le norme sui comitati regionali di controllo stabilivano che fossero rubricati i provvedimenti adottati dal comitato e non le fattispecie descritte nelle decisioni interlo-

cutorie, cosicchè l'osservanza di questa ultima avrebbe imposto il riesame di tutti i provvedimenti pervenuti nel quinquennio, con grave pregiudizio per l'attività dell'organo di controllo regionale.

Con decisione n. 112/85 in data 8 giugno 1984/15 giugno 1985 la Sezione respingeva l'opposizione proposta e rimetteva gli atti al relatore affinché individuasse i singoli elementi da richiedere al comitato regionale di controllo in relazione alle verifiche e ai riscontri da effettuare.

Con atto depositato il 26 aprile 1985 il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia proponeva atto d'appello fondato sulle stesse motivazioni di merito contenute nell'appello precedentemente ricordato.

Nel corso di un giudizio sui conti consuntivi dell'Unità Sanitaria Locale n. 78 di Vigevano la Prima Sezione Giurisdizionale di questa Corte con decisione non definitiva n. 195 in data 22 giugno 1984 - 8 ottobre 1984 richiedeva al Presidente della Giunta della Regione Lombardia e al Presidente del competente comitato di controllo di depositare entro novanta giorni una serie di atti, documenti e chiarimenti; in particolare al Presidente della giunta regionale veniva chiesto di far

conoscere se la regione avesse disposto trasferimenti per il ripiano del deficit di parte corrente e d'indicare le disposizioni normative che tali trasferimenti avevano consentito; veniva altresì chiesto che in sede di controllo la regione avesse accertato che tutte le spese previste in bilancio fossero assolutamente necessarie e se nell'iter formativo degli stanziamenti fossero stati seguiti i criteri indicati con gli articoli 9 e 24 della citata legge regionale n. 105 del 1980.

Al Presidente del comitato di controllo veniva chiesta comunicazione dei provvedimenti di annullamento concernenti fatti posti in essere e già verificatisi in violazione di norme di legge, esibizione di copia di atti sottoposti a controllo, dai quali in sede di ratifica, di sanatoria e di conseguente erogazione della spesa, emergessero fatti pregressi irregolari o vietati; in mancanza dei fatti sopra menzionati veniva richiesta la relativa attestazione.

Con atto depositato in data 16 febbraio 1985 il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia proponeva opposizione avverso detta decisione ai sensi dell'art. 211 c.p.c., sostenendo che gli adempimenti richiesti alla regione sotto il profilo dell'acquisi-

zione di notizie celavano un ordine di riferire sulle attività volte, esulante dai poteri attribuiti al giudice contabile, mentre gli adempimenti richiesti al Presidente del comitato regionale di controllo riguardavano circostanze, delle quali non era previsto che si tenesse memoria e che, costituendo il risultato di particolari indagini, avrebbero richiesto una complessa attività di ricerca e di giudizio esulante dai compiti di quel comitato.

Si aggiungeva che la Corte dei conti non poteva imporre a detto organo lo svolgimento di funzioni o l'organizzazione di uffici in termini difformi da quelli previsti dalla legge statale e regionale, dal momento che non rientrava nella competenza dei comitati regionali di controllo il potere di vigilanza sulle Unità Sanitarie Locali, nè poteva il Presidente chiedere agli uffici lo svolgimento di attività estranee ai compiti istituzionali.

Con decisione parziale n. 108/1985 in data 10 maggio/15 giugno 1985 la Sezione Prima Giurisdizionale, rilevata la coincidenza tra gli interessi finali perseguiti dal giudice contabile e dall'amministrazione, individuabili nell'esigenza di assicurare l'esercizio dei



pubblici poteri, nella materia di cui trattasi, secondo criteri di legalità, imparzialità e buon andamento, riteneva che non potesse essere configurata una posizione autonoma e differenziata dell'amministrazione e dichiarava inammissibile l'opposizione di terzo.

La Sezione precisava tuttavia che l'organo amministrativo investito dagli incumbenti istruttori ben poteva prospettare, nella libera forma della risposta alle richieste indirizzategli, le proprie posizioni in ordine ai limiti delle attribuzioni conferitegli o a quelli provenienti dall'organizzazione adottata.

In tale quadro la Sezione escludeva che nella decisione oggetto d'opposizione fossero individuabili richieste di riferire sull'azione amministrativa svolta dagli organi regionali, se non in riflesso ad atti amministrativi esattamente individuati per categorie e riservava a una separata ordinanza il rinnovo della richiesta di deposito di documenti nei limiti della esposta interpretazione della decisione interlocutoria stessa.

Con riferimento al comitato di controllo la Sezione precisava che la richiesta era diretta all'acquisizione di atti che dovevano essere all'evidenza dell'or-

gano, che dal mancato deposito doveva desumersi che il comitato non avesse esaminato atti del genere e che, pertanto, il giudice non aveva altre richieste da formulare.

Con atto depositato in data 26 dicembre 1985 il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia proponeva atto di appello avverso la predetta decisione: in esso contestava la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e chiedeva la revoca parziale di entrambe le decisioni emesse in prime cure.

Al riguardo si sosteneva che la coincidenza tra interessi pubblici generali non impediva la contrapposizione tra interessi pubblici particolari che la pubblica amministrazione poteva far valere nelle forme dell'opposizione di terzo; si escludeva che la regione potesse essere considerata parte nel giudizio di conto e si ribadiva l'esistenza di un interesse che, pur riconosciuto dalla stessa Sezione, non poteva essere prospettato in forma libera, ma doveva essere fatto valere in giudizio nelle apposite forme processuali.

Con riferimento al Presidente del comitato di controllo si sosteneva che gli atti richiesti non erano identificati singolarmente, cosicchè la loro individua-

zione si sarebbe tradotta in un "facere", al quale l'amministrazione non è tenuta ed oltre tutto lesiva dell'autonomia regionale.

Infine si evidenziava la contraddittorietà delle decisioni impugnate, le quali da un lato avevano respinto o ritenuto inammissibile l'opposizione, ma dall'altro ne avevano recepito i contenuti, modificando o meglio precisando i contenuti delle richieste istruttorie.

La Corte dei conti a Sezioni Riunite con decisione in data 4 novembre 1987 - 12 marzo 1988 ha accolto parzialmente l'appello e, per l'effetto, ha dichiarato ammissibile l'opposizione di terzo dichiarato inammissibile in primo grado, ma ha respinto nel merito gli atti di opposizione proposti dalla Regione Lombardia.

Hanno affermato le Sezioni Riunite l'ammissibilità dell'opposizione di terzo proposta dalla regione Lombardia ai sensi dell'art. 211, secondo comma, c.p.c., in quanto la tutela degli interessi del terzo, così come disciplinato dalla predetta disposizione, appare compatibile con il procedimento giurisdizionale davanti al giudice contabile; viceversa, in caso contrario, si perverrebbe all'affermazione di una supremazia della

funzione giudicante, sia pure limitatamente a quella che presenti connotazioni inquisitorie, che contrasta con l'equilibrio tra i vari poteri e con la tutela di diritti e interessi che la Costituzione pone a base dell'ordinamento pluralistico e democratico.

Né a diverso avviso deve pervenirsi per quanto concerne l'affermata impossibilità di configurare in capo a una pubblica amministrazione un interesse contrastante con quello del giudizio di conto, motivata con il rilievo che questo mira ad assicurare il rispetto di principi ai quali la stessa pubblica amministrazione deve confermare la propria attività.

Infatti tale assunto travolge proprio quella concezione pluralistica, secondo la quale i singoli enti sono portatori d'interessi propri che possono perseguire secondo autonome valutazioni e che, altrettanto autonomamente possono far valere in giudizio.

Nel merito le Sezioni Riunite hanno rilevato che le caratteristiche del giudizio contabile e in particolare gli ampi poteri istruttori riconosciuti all'organo giudicante dagli articoli 14 e 15 del regolamento di procedura comportano che i limiti collegati all'esigenza che non venga alterata la corretta incidenza dell'o-

nere probatorio risultano di fronte al giudice contabile molto più lati, secondo un criterio di più penetrante partecipazione del giudice all'accertamento dei fatti, collegato all'accentuazione dell'ufficialità del processo e non ignorato nemmeno in particolari ipotesi di giudizio civile (es. processo del lavoro).

Per quanto concerne invece l'esigenza di rispettare il corretto rapporto tra i poteri, è stato evidenziato che questo risulterebbe certamente alterato non solo nel caso di pronunce tendenti ad eliminare o a modificare il provvedimento amministrativo imperativo, ma anche in ipotesi importanti la sostituzione della volontà del giudice nell'esercizio di potestà pubblicistiche, mediante l'imposizione di un "facere" ovvero in ipotesi di violazione del principio, in base al quale alla pubblica amministrazione è attribuito in via esclusiva il potere di far funzionare i vari uffici in modo da assicurare il funzionamento e l'imparzialità della sua attività nell'ambito delle competenze, delle attribuzioni e delle responsabilità ad essa demandate.

Hanno affermato in conseguenza le Sezioni Riunite che, raffrontando le richieste istruttorie oggetto di gravame con i limiti entro i quali il giudice può ope-

rare, appare evidente che gli ordini di esibizione non comportino alcun sconfinamento di poteri, dal momento che non sono configurabili nelle specie nè ipotesi di sostituzione dell'organo giudicante nell'esercizio di potestà pubblicistiche, nè forme di stimolo o partecipazione all'azione amministrativa.

Hanno ritenuto inoltre che il soddisfacimento delle richieste formulate dalla Sezione Prima Giurisdizionale non possa incidere sull'organizzazione degli uffici, in quanto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 12 in data 8 febbraio 1982 i Presidenti dei comitati di controllo devono trasmettere al consiglio regionale una relazione annuale, dalla quale risulti il numero degli atti annullati e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento, il numero degli atti sottoposti a controllo di merito, il numero degli atti inviati con richieste di esame, il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Quindi la normativa regionale prevede che il comitato di controllo organizzi i provvedimenti controllati secondo varie tipologie e sia in grado di fornire notizie sulla gestione dei finanziamenti da parte degli en-

ti locali; pertanto, a fronte del conseguente assetto organizzativo le richieste istruttorie oggetto d'opposizione non appaiono tali da creare problemi di sorta.

Inoltre in una delle decisioni impugnate la Sezione Prima ha rimesso al magistrato relatore il compito di individuare singolarmente e di richiedere gli elementi funzionali alle verifiche e ai riscontri da effettuare anche in relazione alla documentazione trasmessa dai comuni ed alle risultanze da essa emergenti, mentre in altre decisioni si afferma che, a seguito delle risposte dei comitati di controllo, il giudice non aveva altre richieste da formulare, salvo quelle nei confronti della regione.

Quindi non solo il primo giudice è rimasto nei limiti consentiti dal corretto rapporto tra i poteri, ma risulta anche rispettata la generale esigenza di temperare l'interesse della giustizia con quello dei terzi, alla quale il giudice deve sempre ispirarsi allorquando si rivolge alla collaborazione di soggetti estranei al processo.

Viene rilevato infine che l'appellante si duole di una contraddittorietà delle decisioni impugnate, in quanto le stesse, mentre da un lato, respingendo l'op-

posizione proposta, confermano le decisioni interlocutorie opposte, dall'altro le modificano, inviando gli atti al magistrato relatore affinché chieda una documentazione determinata.

Al riguardo viene acutamente osservato che la censura esposta non sfugge essa stessa al vizio di un'intrinseca contraddittorietà, in quanto l'interesse tutelabile in sede giurisdizionale è quello sostanzialmente dedotto in giudizio e la parte non può dolersi della formula adottata dal giudice, quando nel contempo riconosce che detto interesse è stato tuttavia soddisfatto.

Dopo aver esposto l'iter di questa vicenda giurisdizionale, occorre rilevare che sia il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalle Regioni Liguria e Lombardia, sia l'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 211 c.p.c. dalla Regione Lombardia sono stati respinti rispettivamente dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Riunite di questa Corte in quanto infondati in punti di diritto.

In punto di fatto sono restatese le difficoltà di corrispondere alle diverse richieste istruttorie formulate sia da questa Sezione che dalla Sezione Prima Giurisdizionale.



Tali difficoltà risultano aggravate dalla circostanza che, come è stato rilevato in dottrina, a differenza di quanto avviene per le amministrazioni statali e in parte per le amministrazioni regionali, il sistema di controllo sugli atti degli enti locali si ferma alle deliberazioni collegiali del consiglio e della giunta, mentre sfugge al controllo tutto ciò che avviene dopo in ordine alla esecuzione e quindi alla gestione nella sua globalità.

Né l'organizzazione amministrativa e burocratica dei comitati di controllo è risultata adeguata al fine di corrispondere alle diverse richieste istruttorie formulate dalla Corte dei conti: infatti la Regione Piemonte, la quale opportunamente non ha prodotto alcuna opposizione nelle forme di rito, a fronte di richieste istruttorie concernenti la gestione di diverse Unità Sanitarie Locali, ha trasmesso copia di tutti gli atti di annullamento pronunciati, ma ha fatto presente di non essere in grado di far conoscere se le delibere annullate abbiano o meno avuto esecuzione.

Parimenti sulla base della effettiva organizzazione degli uffici dei comitati di controllo ha fatto presente di non essere in grado di reperire e trasmettere

copia delle deliberazioni, con le quali veniva disposto a sanatoria il pagamento di somme irregolarmente impegnate, ovvero dalle quali comunque risultava l'effettuazione di altri fatti di gestione irregolari o illeciti.

E infatti la Sezione Prima, essendosi resa conto di tali difficoltà, non soltanto con ordinanze coeve alle decisioni appellate, ha rimesso al magistrato relatore sui conti la determinazione degli atti e delle delibere da richiedere ai comitati di controllo, ma per conoscere l'effettiva esecuzione o meno delle delibere delle Unità Sanitarie Locali annullate dall'organo di controllo, ha richiesto all'amministrazione un'attestazione formale al riguardo a firma congiunta del Presidente del Comitato di gestione, del dirigente dell'ufficio di amministrazione e del dirigente dell'ufficio di ragioneria.

In tal modo la prassi giurisdizionale nei giudizi sui conti delle Unità Sanitarie Locali ha tentato di sopperire alle deficienze organizzative manifestate dai comitati di controllo in ordine alla effettiva conoscenza della gestione globale degli enti locali e delle Unità Sanitarie Locali.